

Alghero, il 03 novembre 2014

Ai Signori **Clienti** dello Studio

Loro Sedi

Circolare: Annotazione su carta di circolazione utilizzatori auto aziendali.

Gentile Amministratore, Gentile Titolare,

Voglio informarLa che **diventa obbligatorio** da oggi, 3 novembre, **registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.**

Le modifiche apportate al nuovo Codice della strada (art. 94, comma 4-*bis*) dalla legge n. 120/2010, prevedono **obblighi di comunicazione**, di regola in capo agli utilizzatori/“aventi causa”, finalizzati all'**aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli - ANV** e dei documenti di circolazione.

Solo lo scorso 28 ottobre è stata pubblicata la circolare esplicativa qui in commento.

In particolare, devono essere comunicati atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la **disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni**, in favore di **oggetti diversi dagli intestatari**.

Le modifiche normative - entrate in vigore lo scorso 7 dicembre 2012 - diventano operative dal **3 novembre 2014**.

Le disposizioni si applicano a **tutte le variazioni**, per le quali incorre l'**obbligo di annotazione sulla carta di circolazione** e nell'**Archivio Nazionale dei Veicoli**, che intervengono a decorrere da tale data e **non anche quelle pregresse** pur in corso alla stessa data.

Cosa comunicare

In relazione ai mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni, deve essere comunicato:

- il **nominativo dell'utilizzatore** del veicolo;
- la **scadenza temporale dell'utilizzo** stesso.

Sono esclusi dall'obbligo di annotazione sulla carta di circolazione gli utilizzatori di auto aziendali attribuite a titolo di fringe-benefit; esclusi anche gli utilizzi promiscui di veicoli

aziendali, e le ipotesi in cui più dipendenti si alternano nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale: l'annotazione dell'intestazione temporanea presuppone, infatti, l'uso esclusivo e personale (e continuativo) del veicolo in capo all'utilizzatore.

Il nuovo obbligo di comunicazione dell'intestatario di un veicolo, finalizzato all'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli e della carta di circolazione, è subordinato all'utilizzo di veicoli per un **periodo superiore a 30 giorni** da parte di soggetti diversi dagli intestatari.

Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui:

- a favore del medesimo intestatario temporaneo venga disposta una **proroga della scadenza** dell'atto che ha dato luogo alla annotazione; di conseguenza, per le proroghe di **durata inferiore o pari a 30 giorni** non è fatto obbligo di comunicazione;
- il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo in forza di un **nuovo atto**; anche in tal caso, per i nuovi atti che prevedono una **durata inferiore o pari a 30 giorni** non è fatto obbligo di comunicazione.

Il periodo va computato in **giorni naturali e consecutivi** e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi.

Il Codice della Strada impone, inoltre, che gli **obblighi di comunicazione** siano **adempiti entro 30 giorni**. Anche in tal caso, il termine va computato in giorni naturali e consecutivi e decorre:

- (in caso di **variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario** della carta di circolazione) dalla data in cui l'atto che ha dato luogo alla variazione ha cominciato a produrre i propri effetti;
- (in caso di **variazione delle generalità della persona fisica intestataria** della carta di circolazione) dalla data di notifica all'interessato del provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici con il quale è stata disposta la variazione, ovvero dalla data di comunicazione alla stessa persona fisica o dalla data in cui viene resa nota a tutti i cittadini interessati una variazione della toponomastica;
- (in caso di **comodato**) dalla data di stipula del contratto;
- (in caso di **locazione senza conducente**) dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto;
- (in caso di **veicolo intestato al de cuius**) dalla data del decesso;
- (in caso di contratto **rent to buy**) dalla data di stipulazione del contratto.

Intestazione temporanea

La *ratio* della previsione contenuta nell'art. 94, comma 4-*bis*, c.d.s. è da ricercare nell'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.

Pertanto, l'annotazione della intestazione temporanea presuppone l'**uso esclusivo e personale** del veicolo in capo all'utilizzatore.

Ciò vale quindi ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.

Comodato di veicoli aziendali

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-*bis*, c.d.s.:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di **fringe-benefit** (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di fringe benefit, l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

Il Ministero dei Trasporti evidenzia inoltre che:

- le istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 15513 del 10 luglio 2014 sono applicabili non solo ai dipendenti ma anche ai **soci**, agli **amministratori** ed ai **collaboratori** dell'azienda;
- le stesse istruzioni operative si applicano anche ai **veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale**, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i **beni strumentali dell'impresa**; pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa, il relativo comodato dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati d'Archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione;
- il comodato di veicoli aziendali può essere concesso non solo in favore di persone fisiche ma anche in favore di altre aziende, enti ed organizzazioni;
- resta, in ogni caso, ferma l'impossibilità di procedere alla annotazione di subcomodati.

Infine, il Ministero chiarisce che:

- 1) non appena sarà operativa la relativa procedura, si potrà procedere **contestualmente** all'immatricolazione di veicoli aziendali e all'annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato.

Lo Studio è a disposizione per approfondimenti specifici.

Cordiali saluti
